

ALL. "B"

COMUNE DI ALCAMO

Schema di convenzione, di cui all'art. 11, comma 7 della L.R. n. 15/2000, per la gestione dei rifugi sanitari pubblici tra il Comune e le Associazioni Protezionistiche o Animaliste iscritte all'albo regionale - Decreto presidente della regione Sicilia n. 7 del 12.01.2007 allegato IV

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

nella residenza municipale di Alcamo presso Piazza Ciullo

Tra

_____ In atto responsabile del _____

domiciliato per _____ la carica nella sede comunale

esclusivamente in nome e per conte dell'Ente che rappresenta, C.F.:

80002630814 di seguito denominato "comune"

e

l'associazione protezionista o animalista iscritta all'albo regionale al

n. _____ sezione _____ di seguito denominata "associazione",

nella persona del legale rappresentante pro

tempore _____ elettivamente domiciliato presso la

propria sede in _____ via _____

P.IVA _____

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Finalità della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto:

- la gestione della struttura pubblica Rifugio Sanitario Comunale sito in C/da Tre Noci per animali randagi realizzato con le prescrizioni di cui al D.P. della regione Sicilia n. 7 del 12.01.2007 , composta da n. 28 box sanitari per un totale massimo giornaliero di cani da ospitare pari a 48;
- il mantenimento, la custodia dei cani catturati per questa amministrazione da parte dell'associazione convenzionata.

L'Associazione convenzionata si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 3 e 4 dell' art. 14 della legge 15/2000 con la predisposizione di un responsabile amministrativo.

ART. 2

Ammontare e durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di 2 anni (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

L'importo della custodia e mantenimento giornaliero per cane e per tutte le altre attività oggetto della presente convenzione è determinato nei limiti della misura massima stabilita dall'art. 3 lett. c) e d) del decreto presidente della regione sicilia n. 7/2007.

L'importo è quantificato in € 3,00_ al giorno/cane .

ART. 3

Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria presso la struttura pubblica verrà garantita da un medico veterinario pubblico dell'ASP di Trapani – distretto di Alcamo.

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita in accordo alle modalità di cui al regolamento CE n. 1069/2009.

ART. 4

Condizioni di svolgimento della convenzione

- 1) Provvedere a quanto necessario per la cura della struttura, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi affidati, garantendo il buon funzionamento, informando tempestivamente il Comune di eventuali problemi che possono verificarsi, delle scadenze relative a collaudi, revisioni, manutenzioni di impianti attrezzature e mezzi nonché di qualsiasi altra esigenza della struttura;
- 2) Assistere le ditte incaricate del Comune dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture e impianti presenti;
- 3) Ottemperare scrupolosamente e tempestivamente a tutte le disposizioni impartite dai responsabili del comune e dal servizio veterinario dell'ASP locale operante nella struttura, relativamente alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la conduzione della struttura stessa.

Inoltre l'Associazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi di cani/gatti oggetto dell'affidamento:

- 1) garantire il benessere dei cani ospitati;
- 2) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
- 3) comunicare anche al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
- 4) fornire, al servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti la gestione anagrafica e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione, le rinunce, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento;
- 5) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva;
- 6) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;
- 7) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura; si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;

- 8) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, nonché lo svezzamento dei cuccioli;
- 9) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere informandone costantemente, il servizio veterinario dell'ASP;
- 10) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- 11) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani e/o dei gatti ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- 12) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;
- 13) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla toilettatura;
- 14) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili.
- 15) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- 16) comunicare mensilmente al comune di Alcamo il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;
- 17) aggiornare costantemente le schede, affisse sui box, con il nome degli animali;
- 18) adottare ogni misura utile a consentire, in orari giornalieri determinati e pubblicizzati, concordati con questo comune, l'accesso al pubblico e alle associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale, per il riconoscimento degli animali e per le proposte di adozione;
- 19) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- 20) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle spese di custodia sostenute

ART.5

Misure Gestionali

L'Associazione affidataria si fa carico di:

1. trasmettere, mensilmente le schede di adozione, di decesso o di re immissione all'ufficio comunale competente, complete dei dati identificativi (numero di codice identificativo del cane, data dell'adozione e dati anagrafici dell'adottante, data e causa del decesso, data e sito di re immissione ed eventuale nominativo di responsabile).
2. garantire un numero adeguato di unità di volontari per l'espletamento delle attività necessaria;
3. Comunicare i nominativi degli operatori volontari utilizzati in apposito elenco da aggiornare in caso di variazione;
4. predisporre iniziative, con cadenza trimestrale, per l'esposizione dei cani al fine di incentivare le pratiche di adozione, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nella struttura cercando di ridurre al massimo la permanenza all'interno del rifugio sanitario; inoltre si impegna a promuovere iniziative all'interno del canile atte a sensibilizzare i cittadini al fenomeno del randagismo nonché campagne di educazione comportamentale – formativa concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
5. permettere l'accesso regolamentato nella struttura (attraverso la predisposizione di un apposito regolamento di accesso ai non addetti ai servizi che dovrà essere condiviso con il comune di Alcamo) ai responsabili volontari di altre associazione zoofile e animaliste riconosciute o scritte all'albo regionale delle associazioni e al pubblico per favorire le adozioni , nonché per il controllo della gestione della struttura ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 15/2000;
6. Offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
7. assicurare la reperibilità ed effettività del servizio nell'arco delle 24 h. giornaliere compresi i giorni festivi per garantire gli accalappiamenti sul territorio.
8. disporre di un numero adeguato di personale competente all'accalappiamento e preparato professionalmente e di automezzi idonei;
9. L'associazione si intende espressamente obbligata a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune di Alcamo da qualsivoglia danno, diretto ed

indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto del servizio affidato. L'Amministrazione rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

- 10.** La custodia della struttura è a totale carico dell'associazione che ne risponde di eventuali danni a cose, persone e animali presenti. Nel caso di ritrovamento per abbandono di cani nella struttura, essendo la custodia a carico del gestore, il relativo costo di mantenimento, diretto e/o indiretto, rimane a suo carico. Nella predetta ipotesi i cani interessati saranno microchippati con indicazione della proprietà nel gestore. Il gestore dovrà, entro tre mesi dal ritrovamento, provvedere a sue spese al trasporto degli animali de quibus in altra struttura.

ART.6

Servizio di cattura

1. la richiesta di intervento sul territorio finalizzata alla eventuale cattura del cane randagio potrà essere disposta dal Comune di Alcamo dall'ufficio preposto (servizi ambientali) e dalla Polizia Municipale;
2. ogni nuovo ingresso deve essere annotato sull'apposito registro indicando con precisione il motivo dell'ingresso e chi ne abbia fatto la segnalazione;
3. per le finalità di cui al superiore punto 1. L'associazione dovrà mettere a disposizione un numero di tel. cellulare dedicato al servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, ritrovati sul territorio comunale;
4. successivamente alla cattura, verrà eseguito il ricovero, il mantenimento, la cura, la custodia presso il rifugio sanitario comunale provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla presente convenzione;
5. l'intervento per la cattura deve essere effettuato entro al massimo un'ora successiva alla segnalazione ricevuta da parte degli uffici competenti, anche in orari notturni e festivi, se si rende necessario;
6. All'atto della cattura l'associazione verificherà se l'animale sia dotato di segno riconoscimento (microchip, mediante lettore apposito o altro) ed in caso affermativo ne farà segnalazione tempestiva all'ASP di Alcamo che gestisce l'anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza. Qualora l'intervento non porta alla cattura dei randagi segnalati dovranno essere effettuati dal personale appartenente all'associazione successivi sopralluoghi ed interventi fino alla cattura;

7. A cattura avvenuta l'associazione deve redigere apposita relazione informativa all'ufficio competente del comune; se la cattura riguarda un cane già dotato di microchip il comune di Alcamo non corrisponderà alcuna somma per la custodia atteso che la stessa è posta a carico del proprietario dell'animale (art. 14 co. 5 e 6 L.R. n. 15/2000) e potrà essere recuperata direttamente dall'associazione affidataria; per i cani dotati di microchip valgono le previsioni di cui all'art. 14 e 15 della L.r. n. 15/2000;
8. Il periodo massimo di permanenza dei cani è di giorni 30 giorni dalla data della cattura;
9. I cani catturati soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà;
10. Gli interventi di reimmissione nel territorio, verranno stabiliti dal Sindaco di intesa con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP competente, acquisto il parere dell'Associazione affidataria.
11. L'area che forma oggetto del presente servizio è l'intero territorio comunale.
12. La capacità ricettiva del rifugio sanitario comunale è così composta: BOX N. 28;
13. Qualora a seguito di ripetuti accalappiamenti le presenze presso il canile rifugio superino il numero massimo previsto, si dovrà procedere all'immediato trasferimento presso canile autorizzato indicato dal Comune di Alcamo;
14. L'associazione affidataria comunicherà tempestivamente all'ufficio comunale l'avvenuta cattura e il giorno da cui decorre il ricovero dell'animale;
15. Il Comune di Alcamo metterà a disposizione dell'Associazione un automezzo opportunamente attrezzato per la cattura ed il trasporto dei cani e dei gatti da recuperare. Le spese dell'automezzo, del suo funzionamento e mantenimento (assicurazione, bollo, assistenza tecnica e consumo) sono a carico del Comune di Alcamo.

ART.7

Prevenzione, Protezione e tutele ai fini della sicurezza

L'associazione affidataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni dettate dal Dlg. 81/2008 e s.m.i in particolare :

- a. Dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando i volontari di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità dei volontari addetti, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste;
- b. dovrà ad un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici inerenti la propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione, dichiarando altresì la dotazione individuale dei relativi D.P.I. se contemplati nel D.V.R. elaborato dal gestore (art. 36 d.lgs n. 81/08). Inoltre all'interno della sede del canile dovrà essere indicato il nominativo di almeno un responsabile che abbia conseguito l'attestato di partecipazione al corso di pronto soccorso e antincendio ai sensi del D.lgs. 81/2008. Sarà obbligo e piena responsabilità del gestore predisporre tutti gli atti, le comunicazioni e le nomine previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e trasmettere al competente ufficio comunale il documento di valutazione dei rischi;
- a. Dovrà trasmettere al Comune, Settore 4° - Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali, ufficio Servizio prevenzione randagismo, copia del documento di copertura assicurativa degli operatori volontari (formula RCT/RCO – verso tutti i rischi connessi all'esecuzione delle prestazioni e derivanti da qualsiasi causa o motivo, ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede).
- b. Dovrà attenersi al D.U.V.R.I. elaborato dal servizio di prevenzione e protezione del Comune di Alcamo, e provvedere, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità anche dei terzi. L'Associazione affidataria, oltre che della sicurezza dei propri operatori volontari, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi, esonerando questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità e obbligandola a rilevarla da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essa.
- c. L'associazione affidataria dovrà produrre la documentazione e predisporre l'elenco delle attrezzature, mezzi d'opera e veicoli e quant'altro intenda usare per la prestazione dei servizi.
- d. Gli operatori volontari dell'associazione affidataria nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul territorio comunale ed all'interno delle strutture,

quando queste sono aperte al pubblico, dovranno esporre apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia contenente le generalità dell'operatore volontario e l'indicazione della associazione affidataria.

ART. 8

Pagamenti

1. L'associazione dovrà rendicontare, trimestralmente, il numero di cani custoditi con l'indicazione della data di ingresso al rifugio e di uscita . Per ogni giorno di custodia di cane viene riconosciuta la retta giornaliera di € 3,00 Il compenso verrà erogato trimestralmente, sulla base della documentazione delle presenze, risultanti da apposito registro allegato alla fattura che l'Aggiudicatario dovrà presentare.

Per tali finalità si tiene conto che la capienza massima consentita del rifugio sanitario è di n. 28 cani/giorno.

Alla liquidazione si potrà procedere solo a seguito acquisizione DURC (Documento unico di regolarità contributiva) regolare, se presente.

L'associazione si impegna ad utilizzare il conto corrente dedicato di cui alla Legge n. 2136/2010 e s.m.i. che verrà debitamente comunicato al Comune di Alcamo .

2. I costi di mantenimento dei cani che risultano essere di proprietà andranno imputati invece al legittimo proprietario secondo le tariffe previste dall'art. 4 D. Pres. 12/01/2007 n. 7. In questi casi non verrà riconosciuta la retta giornaliera e le spese di custodia potranno essere recuperate direttamente dal proprietario dell'animale.

ART. 9

Obblighi del Comune

Il Comune di Alcamo, attraverso i proprio Uffici competenti si impegna a:

- 1) riconoscere il corrispettivo, di € 3,00 a giorno a cane per gli adempimenti di cui alla presente convenzione;
- 2) liquidare il corrispettivo giornaliero pari a € 3,00 oltre iva 22% per ogni cane custodito, da corrispondere trimestralmente mediante bonifico su c/c intestato all'Associazione _____,

- 3) Promuovere unitamente all'associazione tutte le forme possibili di promozione e pubblicità alla cittadinanza di Alcamo del servizio di custodia ed affido e della sua articolazione operativa, nonché agevolare il ritrovamento da parte dei legittimi proprietari e l'affido ai nuovi proprietari.
- 4) Eseguire controlli periodici sull'andamento del servizio, e sui registri compilati.
- 5) Revocare la presente convenzione in qualsiasi momento per cause e motivi gravi o reiterate forme di negligenza dell'associazione in ordine alla custodia o all'affido degli animali,
- 6) non riconoscere indennizzi o compensi aggiuntivi oltre quelli pattuiti nella presente convenzione e maturati fino alla data della revoca.
- 7) intraprendere ogni eventuale azione legale nei confronti dell'Associazione per danni che pregiudichino l'integrità psicofisica dell'animale e per quelli derivanti dalla cessazione degli effetti del contratto per causa dell'Associazione, salvo che questi non comportino sanzioni diverse. In caso di controversie non ricomposte tra le parti in sede amministrativa, queste saranno deferite al competente Foro di Trapani.
- 10) Sono a carico del Comune di Alcamo la fornitura di acqua ed energia elettrica nonché la raccolta dei rifiuti speciali ed il ritiro delle carcasse degli animali deceduti.

Art. 10

Riserve e penalità

1. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del servizio veterinario dell'ASP, gli adempimenti di cui gli articoli precedenti, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del comune delle schede identificative tenute dall'associazione affidataria.
2. Sono considerate quali gravi inadempienze su cui applicare per ognuno una penale di € 100,00:
 - a) Ritardo dell'inizio del servizio nei termini stabiliti;
 - b) Mancato ritardato intervento ad ogni richiesta dell'autorità comunale;
 - c) Mancata comunicazione al servizio veterinario dell'ASP dell'avvenuta cattura dell'animale per la registrazione all'anagrafe canina o per l'apposizione del codice identificativo;

- d) Mancata comunicazione, in tempo reale, al comune del decesso o dell'affidamento degli animali;
- e) Mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal servizio veterinario pubblico.

3. nessun risarcimento danni potrà essere richiesto dall'Associazione affidataria per cause derivanti dalla mancata o minore richiesta del servizio in questione.

L'applicazione delle penali sarà contestata all'associazione tramite pec ; quest'ultima avrà diritto di esprimere le proprie controdeduzioni nel termine di 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Il dirigente del settore comunale competente procederà alla valutazione delle controdeduzioni e deciderà se confermare o meno la penale contestata.

La penalità verrà decurtata dall'importo da corrispondere all'associazione successivamente alla definizione della penalità

ART. 11

Risoluzione Contratto

In caso di grave o ripetuta inottemperanza dell'Associazione affidataria a quanto previsto dal presente capitolato, e previa diffida, il Comune può promuovere la risoluzione della presente convenzione, riservandosi, in seguito, di procedere alla richiesta di rimborso per i danni occorrenti dal mancato servizio.

Sono considerate gravi inadempienze, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- arrecare pregiudizio alla vita ed il benessere degli animali;
- frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino (o possano arrecare) danno al Comune
- revoca dall'inserimento all'albo regionale di cui all'art. 19 della L.R. n. 15/2000;
- applicazione di penalità per importi superiori al 10% dell'importo della convenzione .

Nelle ipotesi sopra indicate, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

ART. 12

Controversie

Per eventuali controversie la competenza è del foro di Trapani.

Art. 13

L'associazione affidataria, ai sensi dell'art 3 della legge 13/08/10 n. 136 come modificato ed integrato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187/2010 (convertito in legge n. 217/2010), ha l'obbligo di indicare un conto corrente – bancario o postale – acceso presso banche o presso la società poste italiane spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative alle attività in convenzione.

L'associazione affidataria è tenuta ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative alla convenzione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il CIG (Codice Identificativo Gara).

Data

Per il Comune di Alcamo

Dirigente Settore IV° Ing. Capo Enza Anna Parrino

Per Associazione Affidatario

Il Responsabile Legale

Allegato A

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.) RELATIVI ALL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI CATTURA E GESTIONE CANILE RIFUGIO CANI RANDAGI, (Ai sensi dei D.Lgs.81/2008 e D.Lgs 106/2009)

Premesso che l'espletamento del servizio, come meglio specificato convenzione viene svolto in locali ed ambienti non gestiti direttamente dal Comune e che, pertanto, il gestore dovrà tenere conto di questa circostanza nel proprio DVR, il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal Dlgs 81/2008 e s.m.i, ed in particolare:

- dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette, inclusa la sorveglianza sanitaria con le vaccinazioni previste dalla legge;
- dovrà trasmettere al Comune, prima dell'inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 17 e 28 del Dlgs 81/08 allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnarsi ad effettuare tutti gli opportuni aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti;
- dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, ecc., ed in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il gestore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle strutture: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Individuazione dei rischi specifici

Il gestore, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l'accesso al pubblico dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni. Tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del gestore del servizio, che consenta sia l'identificazione sia il ruolo svolto. Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile. Sarà cura del gestore istituire una procedura per la registrazione degli accessi. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni. Durante l'operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Per i cani caratteriali e/o di indole mordace, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di conduzione all'interno della struttura, e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Validità e revisione del DUVRI Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica sostanziale delle condizioni iniziali di appalto, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta, dal medesimo, per accettazione.

Definizione delle attività

Il presente DUVRI ha come oggetto l'espletamento, per conto del Comune di Alcamo dei seguenti servizi:

1. gestione del rifugio sanitario sito in C/da Tre Noci;
2. cattura dei cani randagi o vaganti incustoditi e gatti incidentati, per i quali si renda necessario l'intervento per particolari motivi di ordine sanitario, di sicurezza o di benessere;
3. trasporto presso il rifugio sanitario;
4. servizio di pronto soccorso da svolgersi tutti i giorni 24 ore su 24 per l'effettuazione degli interventi necessari in caso di cattura di animale ferito;
5. custodia e mantenimento presso il canile sanitario dei cani catturati dalla data di inizio del servizio;
6. effettuazione a tutti gli animali custoditi presso il canile sanitario di tutte le profilassi sanitarie necessarie e svolgimento delle attività di svago necessarie al benessere degli animali stessi;
7. invio alla distruzione delle carcasse degli animali che dovessero decedere presso il canile sanitario;
8. ricerca dei proprietari dei cani catturati e restituzione degli stessi al legittimo proprietario;
9. pulizia, disinfezione e disinfestazione del canile sanitario;

Valutazione dei rischi correlati

Rischi specifici principali Misure di prevenzione e protezione.

Lesioni a seguito di scivolamenti, inciampo e cadute a livello o dall'alto

Prima di iniziare l'attività di gestione, al fine di evidenziare rischi particolari, vengono ispezionati accuratamente gli ambienti lavorativi. Si provvede altresì alla rimozione di materiale ed attrezzature che possano ostacolare le zone di lavoro e di passaggio in maniera da rendere perfettamente agibile le aree di intervento. Il gestore stabilirà i sistemi di approvvigionamento delle attrezzature e dei materiali, le zone di stoccaggio, le aree di intervento ed i passaggi pedonali. Gli addetti sono informati che non è permesso il raggiungimento di postazioni in elevazione senza aver adottato specifici mezzi di protezione contro le cadute dall'alto e che è vietato saltare dalle zone in elevazione degli impianti o arrampicarsi sulle strutture esistenti. Particolari attenzioni vengono adottate nel caso in cui gli interventi vengano effettuati lungo i piani inclinati, con possibili rischi di scivolamento, o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, anche all'aperto, per la presenza di neve, ghiaccio, pioggia ecc. L'utensileria e le attrezzature da lavoro vengono portate con apposite casse portaoggetti. All'interno delle aree operative viene mantenuto il massimo ordine possibile, in particolare sulle vie di passaggio. Gli accessi alle vie di transito pedonale e tutte le aree di lavoro in genere vengono realizzate e tenute in modo sicuro e sgombre da intralci; i materiali non in uso vengono sollecitamente allontanati. I luoghi di lavoro vengono costantemente tenuti in ordine e puliti.

Lesioni da taglio, urti, abrasioni, scivolamenti, schiacciamenti, impigliamento e trascinamento di parti del corpo .

Tutte le attrezzature lavorative devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. Le stesse devono essere utilizzate secondo le indicazioni del fornitore previste dal libretto di uso e manutenzione. Se si verificano delle anomalie sul funzionamento viene fatto intervenire il tecnico specializzato. Gli addetti non sono autorizzati a modificare, o togliere le protezioni delle macchine ed attrezzature. Nel caso di sversamento di prodotti scivolosi lungo i piani calpestabili (detergenti, oli, sgrassanti ecc.) si deve provvedere all'immediata pulizia. I passaggi vengono mantenuti liberi da materiali che potrebbero ostacolare la

circolazione. All'interno dei locali è tenuto, in posizione facilmente accessibile il pacchetto del pronto soccorso.

Lesioni a seguito di cadute di materiali dall'alto

Il personale addetto verifica costantemente il perfetto accatastamento (e posizionamento) dei materiali ed attrezzature. In generale i carichi più pesanti vengono messi alle quote più basse, controllando preventivamente la solidità dei ripiani di appoggio.

Irritazione e causticazione dovute all'esposizione a sostanze pericolose.

Per la pulizia dei locali sono utilizzati prodotti chimici quali detersivi, sgrassanti, igienizzanti ecc. Gli addetti devono aver preso visione delle schede tecniche e di sicurezza prima dell'utilizzo dei prodotti. Al fine di ridurre i rischi indicati a fianco dovranno essere forniti e correttamente indossati appositi guanti contro rischi chimici, idonee calzature ed abbigliamento.

Eventuali occhiali protettivi e mascherine usa e getta saranno fornite se richiesto dalle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. I guanti dovranno essere indossati anche per immersione prolungata delle mani nell'acqua. Lo stoccaggio dei prodotti di pulizia deve avvenire in spazi idonei e chiusi all'accesso di soggetti non addetti ai lavori. A seguito di spandimenti accidentali dei prodotti o particolari situazioni di emergenza, gli addetti si attengono alle disposizioni previste dalle specifiche schede di sicurezza. Il datore di lavoro deve fornire agli operatori un kit di assorbimento adeguato.

VIENERACCOMANDATA LA CORRETTA IGIENE PERSONALE.

Elettrocuzione per contatti diretti o indiretti Gli impianti elettrici installati presso le strutture comunali sono realizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative. Il posizionamento dei cavi, delle prese, prolunghe ecc. sono messe in modo tale da evitare deterioramenti, schiacciamento e tagli. Gli addetti sono informati sulla obbligatoria segnalazione al personale competente di qualsiasi abrasione o fessurazione dei componenti ed utilizzatori elettrici. Per le attrezzature danneggiate viene evitato l'uso finché non siano state riparate o sostituite.

In generale gli addetti sono informati di non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine nè usate prolunghe inadatte, riduttori non a norma o prese multiple. Le spine delle prese devono essere staccate agendo sulle stesse e non sul cavo di alimentazione. Gli operatori non devono rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle parti mobili delle macchine; tali coperture possono essere tolte solo da personale specializzato in occasione di spezioni o riparazioni. Non è consentito operare mai sulle attrezzature mentre sono in riparazione. Le operazioni di pulizia delle macchine ed attrezzature da lavoro devono avvenire sempre a macchina spenta e disalimentata dalla corrente elettrica. Gli addetti sono inoltre consapevoli che l'impiego dell'acqua alla presenza di corrente elettrica può essere molto pericoloso.

Movimentazione manuale dei carichi

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorsolombare nei casi seguenti:

- Il carico è troppo pesante (Kg 30);
 - E' ingombrante o difficile da afferrare;
 - E' in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
 - E' collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
 - Può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore in particolare in caso di urto.
- Lo sforzo fisico può presentare un rischio dorso- lombare nei seguenti casi:
- E' eccessivo;

- Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- Può comportare un movimento brusco del carico;
- E' compiuto con il corpo in posizione instabile.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il gestore adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischi che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.

Prescrizioni

- Il gestore dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.
- Il gestore dovrà avere a disposizione, in posizione facilmente accessibile, il pacchetto del pronto soccorso.
- Nel caso in cui vengano effettuate all'interno della struttura del canile municipale, da parte di personale dipendente del Comune di Alcamo o da parte di imprese appositamente incaricate dal Comune stesso operazioni di manutenzione, riparazione o ristrutturazione, il gestore dovrà rimandare le eventuali attività nella zona oggetto di manutenzione ed impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.
- E' vietato fumare all'interno degli edifici oggetti del servizio.
- Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze utilizzate devono essere sempre accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.
- In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.
- E' fatto obbligo al gestore di organizzare la sicurezza in caso di emergenze.

Individuazione dei rischi specifici

Il gestore, nel garantire gli orari di apertura della struttura per l'accesso al pubblico e dei volontari delle Associazioni Zoofile, dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Tutti i soggetti che accedono alla struttura come visitatori, o vi operano a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento, rilasciato a cura del gestore del servizio, che consenta sia l'identificazione sia il ruolo svolto. Detto cartellino dovrà essere indossato sopra gli abiti in modo da essere ben visibile. Sarà cura del gestore istituire una procedura per la registrazione degli accessi. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Durante l'operazione di ricovero presso la struttura di cani catturati e/o ritrovati, dovranno essere gestite le interferenze con le attività quotidiane in corso di svolgimento. Il gestore dovrà valutare le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Per i cani caratteriali e/o di indole mordace, il gestore dovrà valutare i dispositivi di protezione individuale necessari, la possibilità di conduzione all'interno della struttura, come indicato nel disciplinare, e le possibili interferenze e impartire di conseguenza le necessarie disposizioni.

Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati evidenziati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza imputabili ad interferenze (di cui all'art. 26 del Dlgs 81/2008 e smi), in quanto trattasi di servizio per la cui esecuzione non è prevista la presenza di personale di questo Comune. Pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

Validità e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante della convenzione ed ha validità immediata dalla

sottoscrizione della stessa.

In caso di modifica sostanziale delle condizioni iniziali del servizio, potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

IL COMMITTENTE